

**CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE  
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI  
E PRESTATORI DI LAVORO**

**La presente polizza è stipulata tra**

<b><u>Arexpo S.p.A.</u></b>
Via Cristina Belgioioso, 171,
20157 Milano
C.F. / P. IVA 07468440966

**e**

<b><u>Società Assicuratrice</u></b>

**Durata del contratto**

<b>Dalle ore 24.00 del:</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>Alle ore 24.00 del:</b>	<b>31/12/2025</b>

## **SOMMARIO**

Definizioni .....	2
Attività degli Assicurati e loro individuazione .....	4
ART.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO .....	5
ART.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI .....	5
ART.3 DURATA DEL CONTRATTO – RECESSO ANNUALE .....	5
ART.4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE .....	5
ART.5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI .....	6

ART.6	REGOLAZIONE DEL PREMIO .....	6
ART.7	RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO .....	6
ART.8	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE .....	6
ART.9	FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ .....	6
ART.10	ONERI FISCALI .....	6
ART.11	FORO COMPETENTE .....	7
ART.12	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO .....	7
ART.13	VALIDITÀ TERRITORIALE .....	7
ART.14	CLAUSOLA BROKER .....	7
ART.15	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE .....	7
ART.16	TRATTAMENTO DEI DATI .....	7
ART.17	COASSICURAZIONE E DELEGA (SE APPLICABILE) .....	7
ART.1	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO .....	8
ART.2	GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI .....	8
ART.3	GESTIONE SINISTRI, LIQUIDAZIONE DEL DANNO E GESTIONE DELLE FRANCHIGIE .....	8
ART.4	OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO .....	9
ART.5	PENALI .....	10
ART.1	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) .....	11
ART.2	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) .....	11
ART.3	MALATTIE PROFESSIONALI .....	11
ART.4	QUALIFICA DI TERZO .....	12
ART.5	RINUNCIA ALLA RIVALSA .....	12
ART.1	MASSIMALI .....	20
Responsabilità Civile verso Terzi: .....		20
ART.2	FRANCHIGIA FRONTALE .....	20
ART.3	SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI .....	20
<b>Garanzia</b> .....		20
ART.4	CALCOLO DEL PREMIO .....	21
Tasso lordo pro-mille .....		21
Premio imponibile .....		21
imposte .....		21
Premio lordo .....		21
ART.5	RIPARTO DI COASSICURAZIONE .....	21

## DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA'

### Definizioni

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato:</b>	il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione.
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
<b>Broker:</b>	Aon S.p.A. incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei Danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto Dannoso per il quale è prestata la garanzia

	assicurativa.
<b>Sinistro in serie:</b>	<p>Tutti i Danni derivanti dal medesimo evento Dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli Danni si sono verificati in momenti diversi ed ancorché le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate.</p> <p>Tutti i Danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· agli effetti del massimale e/o del sottolimito previsto per la garanzia interessata</li> <li>· agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia.</li> </ul> <p>Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimito e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l'evento Dannoso.</p>
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	la parte di Danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	la parte percentuale di Danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danni:</b>	I Danni corporali e i Danni materiali di seguito definiti.
<b>Danni corporali:</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i Danni alla salute o biologici nonché il Danno morale.
<b>Danni materiali:</b>	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Massimale per sinistro:</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto Danni a cose di loro proprietà.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Dipendenti o Prestatori di Lavoro:</b>	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa;</li> <li>b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal contraente/assicurato.</li> </ol> <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a "dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.</p>
<b>Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:</b>	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato, risultanti dai libri paga e contabili.
<b>Terrorismo:</b>	atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la popolazione o una sua parte.
<b>Sabotaggio</b>	atto sovversivo o serie di tali atti commessi per fini politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o creare panico nella popolazione per tali fini.

### **Attività degli Assicurati e loro individuazione**

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio delle attività che istituzionalmente competono all'Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dal Contraente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
- esercitate in qualità di Committente, Concessionario, Concedente, Stazione appaltante, di servizi, forniture e lavori,
- attribuite, consentite e delegate all'Ente contraente,

ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all'Assicurato anche in qualità di stazione appaltante, committente, organizzatore o altro.

## **NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto sia coperto dalla presente polizza sia dalle altre, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero Danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di Danno eccedente il massimale delle altre polizze.

La Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, la Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

### **Art.3 DURATA DEL CONTRATTO – RECESSO ANNUALE**

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2025; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È comunque facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

È comunque nella facoltà delle parti recedere la presente assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata di un anno (periodo 31.12.2025 – 31.12.2026), previa adozione di apposito atto.

### **Art.4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società delegataria ovvero al Broker incaricato.

Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo 31.12.2023 al 31.12.2024.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo PEC o e-mail.

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

#### **Art.5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

#### **Art.6 REGOLAZIONE DEL PREMIO**

La presente polizza non è soggetta a regolazione del premio.

#### **Art.7 RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO**

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di ricezione della PEC da parte del Contraente/Società.

In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

#### **Art.8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ**

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta. Tutte le comunicazioni alle quali l'assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC, posta elettronica indirizzata alla Società Delegataria.

#### **Art.10 ONERI FISCALI**

Tutti gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art.11 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto d'appalto di servizi in oggetto il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello del Contraente.

#### **Art.12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art.13 VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il mondo intero, fatto salvo quanto specificato al punto TERRITORIAL EXCLUSION CLAUSE.

#### **Art.14 CLAUSOLA BROKER**

Alla Società Aon S.p.a. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

#### **Art.15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art.16 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA (SE APPLICABILE)**

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società delegataria indicata in esso; in conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto, la firma apposta dalla Direzione della Società delegataria sui documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

### **Art.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro " solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del Danno, la società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per desistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del Danno a norma delle condizioni contrattuali.

### **Art.3 GESTIONE SINISTRI, LIQUIDAZIONE DEL DANNO E GESTIONE DELLE FRANCHIGIE**

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista nella scheda di polizza che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o



franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Ogni tre mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite PEC – possibilmente anticipato via posta elettronica - l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare e l'indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

#### **Art.4 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker, alle scadenze semestrali di ogni anno e a richiesta del Contraente stesso, i tabulati contenente i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo in formato elettronico (excel).

- Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- estremi di controparte e/o assicurato
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- Descrizione dell'evento con indicazione della dinamica, della potenziale lesione/Danno;

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla data sopra indicata, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

## **Art.5      PENALI**

Nel caso in cui la Società non provveda alla trasmissione al Contraente del rendiconto previsto all' *Art. Gestione Franchigia* relativo ai sinistri definiti o non adempia agli obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio nei modi e nei termini previsti dall' *Art. Obblighi di fornire dati sull'andamento del rischio* il Contraente si riserva la facoltà, trascorsi 10 giorni dal primo sollecito, di applicare una penale pecuniaria di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### **Art.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto gravemente colposo e da fatto doloso e gravemente colposo delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

### **Art.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i Danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Dlgs 38/2000
2. per gli infortuni ed i Danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di Danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.lgs 38/2000;
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail.

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti simili, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL/AST ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro, assicurati contro l'infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

La garanzia R.C.O. s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario di lavoro.

### **Art.3 MALATTIE PROFESSIONALI**

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 24 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della

Società:

- A. per più Danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più Danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del Danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
  - c) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto

Le presenti esclusioni di cui al punto 2) cessano di avere effetto per i Danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

#### **Art.4      QUALIFICA DI TERZO**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale, peraltro, mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro Danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Sono compresi sia i Danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il Danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

#### **Art.5      RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del Danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Assicurato stagisti, borsisti, volontari e/o consulenti che operano presso/per conto dell'Assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Assicurato per legge.

## ESCLUSIONI

- A. L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i Danni:
- a) da furto, salvo quanto espressamente disciplinato all'Art. Precisazioni ed estensioni di garanzia che prevale rispetto all'esclusione che precede;
  - b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore di proprietà della contraente, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
  - c) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, salvo quanto espressamente disciplinato all'Art. Precisazioni ed estensioni di garanzia che prevale rispetto all'esclusione che precede;
  - d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto espressamente disciplinato all'Art. Precisazioni ed estensioni di garanzia che prevale rispetto all'esclusione che precede;
  - e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto espressamente disciplinato all'Art. Precisazioni ed estensioni di garanzia che prevale rispetto all'esclusione che precede;
- B. L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i Danni:
- a) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;
  - b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
  - c) di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
  - d) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
  - e) i Danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
  - f) I Danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o

conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);

- g) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a Danni a persone e/o cose;

#### **ESCLUSIONE MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE**

La presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".

Per "Malattia pandemica o epidemica" si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

#### **ESCLUSIONE OFAC – SANZIONI INTERNAZIONALI**

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

#### **TERRITORIAL EXCLUSION CLAUSE**

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Iran, Siria, Corea del Nord, Territorio di Crimea, Venezuela, Cuba, Libia, Bielorussia, Russia.

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi La Compagnia Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.

#### **ESCLUSIONE CYBER**

DEFINIZIONI:

**Atto Cyber:** qualsiasi atto o serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenza con l'accesso, l'utilizzo o l'operatività di un Sistema

Informatico.

**Incidente Cyber:** qualsiasi errore, omissione o relativa serie di errori od omissioni che comportano accesso, interferenza, utilizzo od operatività di qualsiasi Sistema Informatico, ovvero qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.

**Dati informatici:** qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.

**Malware o simili:** qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.

**Sistema Informatico:** qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Dalla presente copertura sono esclusi i danni derivanti da un Atto Cyber (→definizione).

L'esclusione opera a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che ha contribuito direttamente o indirettamente a tali danni.

## PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA

Le garanzie di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- ***Committenza di lavori, servizi ed attività a terzi ai sensi dell'art. 2049 del CC***

ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per Danni cagionati a Terzi dalle imprese appaltatrici e/o alle imprese alle quali sia affidata la gestione di qualsiasi attività, dai dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

- ***Committenza auto***

ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per Danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in

relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i Danni corporali cagionati alle persone trasportate. Inoltre, premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subito a causa di vizi di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

- **Attività complementari a quella istituzionale**

da partecipazione e/o organizzazione e/o patrocinio e/o conduzione e/o svolgimento di:

- ✓ Congressi, manifestazioni, fiere, esposizioni, mostre, simposi, nonché gare e simili, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stand, palchi ed altro;
- ✓ attività pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, corsi di aggiornamento professionale, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica.
- ✓ Attività di volontariato e sociali.

Le garanzie sono operanti sia nella qualità di concedente spazi sia per i Danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi, ed alle cose in essi contenute od ubicate all'aperto nei luoghi ove si svolgono le tali attività.

La Società rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori terzi e le garanzie di polizza si intendono prestata anche per conto e nell'interesse di tali enti.

- **Proprietà, conduzione, manutenzione, uso di beni in genere e come di seguito specificato**

dalla proprietà e/o conduzione e/o comodato e/o locazione e/o leasing e/o uso e/o esercizio e/o gestione e/o utilizzo in genere e a qualsiasi titolo di:

- ✓ fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, depositi, magazzini, parcheggi, compresi tutti i relativi impianti fissi e non, tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature, campi sportivi, palestre, piscine e manufatti in genere;
- ✓ parchi e giardini, aree verdi in genere, piante, compresa la potatura e abbattimento;
- ✓ impianti, impianti di illuminazione, impianti video, telecamere e simili;
- ✓ strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, attrezzature e ogni bene mobile.

Per tutti i punti di cui sopra si intendono comprese le responsabilità derivanti all'Assicurato per i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le garanzie sono operanti anche quando i beni dei punti sopra elencati sono messi a disposizione di terzi e/o utilizzati da terzi dei quali l'Assicurato debba rispondere anche in forza a patti contrattuali.

- **Cavi, Conduiture ed impianti sotterranei**

per Danni ai cavi, alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i Danni da interruzione di attività, come di seguito specificato nel dedicato punto "danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi".

- **Proprietà ed esercizio strade e come di seguito specificato**

- ✓ dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi, fognature, corsi d'acqua, intendendosi compresi anche i Danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna conseguenti o non conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture;
- ✓ dalla mancanza o insufficienza di segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza.

Le garanzie si intendono operanti anche durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.



- ***Danni da incendio***

per Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;

- ***Danni da vibrazioni***

per Danni a terzi dovuti a vibrazioni, ivi incluse le vibrazioni introdotte dall'infissione e/o dall'estrazione di palancole e di pali di qualsiasi forma e materiale.

- ***Danni a mezzi carico e scarico***

per Danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato;

- ***Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori***

per Danni ai locali e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori esclusi i Danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi;

- ***Danni da lavori edili in genere e scavi***

- ✓ da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- ✓ per **Danni causati da scavi, posa e reinterro** di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore;

- ***Cose in consegna e custodia e danni ai locali e attrezzature di terzi***

per Danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate o detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo, esclusi i Danni causati da furto salvo quanto di seguito specificato;

- ***Danni da furto***

per Danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere.

- ***Residui bellici***

per i Danni che derivino dall'organizzazione e coordinamento delle attività, comunque gestite dalle competenti autorità, per il brillamento di eventuali ordigni residui bellici, fermo restando l'esclusione dei Danni alle coltivazioni, nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina;

- ***Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi***

per Danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il Danno materiale;

- ***Inquinamento accidentale***

per i Danni da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di macchinari, impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato.

- ***Eventi naturali***

per Danni derivanti direttamente od indirettamente da esondazione, inondazione, alluvione, frane, slavine, valanghe, movimenti tellurici e calamità naturali in genere avente come causa un evento naturale e non;

- ***Danni da rimozione o cedimento o franamento del terreno***

danni dovuti a terzi da rimozione o franamento o cedimento del terreno ivi inclusi quelli derivanti da scavi in trincea e sbancamenti, dalla formazione di setti di diaframma, anche continui mediante scavo con benna mordente e dalla formazione di pali in opera di grande e piccolo diametro e di colonne di terreno consolidato e quelli derivanti da iniezioni mediante pompaggio nel terreno di miscele di varia natura con effetto consolidante e/o impermeabilizzante. Qualora il franamento e cedimento del terreno cagioni Danni ad impianti e condutture sotterranei, s'intendono compresi anche i Danni ad essi conseguenti;

- ***Danni a veicoli di dipendenti e di terzi***

dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i Danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti;

- ***uso di mezzi non a motore***

- ✓ dalla proprietà e uso, di biciclette, monopattini e velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale ed in generale di veicoli non iscritti al P.R.A.;
- ✓ dal servizio bike sharing e la messa in disposizione di mezzi e veicoli a terzi e dipendenti ed in genere dall'utilizzo delle biciclette messe a disposizione dalla Contraente.

- ***Danni a veicoli rimossi***

per i Danni cagionati ai veicoli non in avaria, rimossi su richiesta delle competenti autorità, durante il trasporto, traino od il sollevamento a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada;

La garanzia si intende valida anche per i Danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le suddette operazioni e per i Danni subiti da suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree esclusi i Danni da furto, incendio nonché alle cose contenute o trasportate sui veicoli medesimi.

- ***Pulizia locali e come di seguito specificato***

da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

### **Responsabilità civile prodotti e smercio**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione degli Assicurati somministrati o venduti, nonché per i prodotti promozionali l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto sempreché sussista una responsabilità diretta dell'Assicurato.

### **Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.:**

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato:

- ✓ in relazione alla qualifica di "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza",
- ✓ in relazione alla qualifica di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni,
- ✓ in relazione alla qualifica di "Responsabili del servizio di prevenzione e protezione"

Alle figure di cui sopra viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato".

L'Assicurazione comprende quindi la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai Prestatori d'Opera dell'assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto

Decreto e successive modificazioni ed integrazioni

### **Responsabilità personale**

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i Dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'assicurato per Danni arrecati a terzi e ad altri Dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia si intende inoltre estesa a tutti i soggetti a qualsiasi titolo in rapporto con il Contraente e nell'ambito delle attività ed iniziative riconducibili alla Contraente stessa.

Si intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in qualità:

- quella di "responsabile del servizio di protezione e di protezione e sicurezza ",
- quella di "responsabile dei lavori", di "coordinatore della progettazione dei lavori", di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"
- quella di "responsabili del servizio di prevenzione e protezione"

La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, per Danni involontariamente cagionati a terzi ed a tutti i Dipendenti, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto del Contraente.

Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati Terzi tra loro.

### **Legge sulla privacy**

A parziale deroga di quanto previsto all'Articolo - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per Danni/perdite non patrimoniali e patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose ), involontariamente cagionate ai Terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili, e più in generale derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Legge sulla Privacy" e ss.mm.ii., nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016 – GDPR.

La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente.

La presente estensione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.

La Contraente ed i dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.

*La Società risarcirà con il massimo risarcimento indicato nella tabella [LSF].*

La garanzia esplica i suoi effetti in DIC/DIL (differenza di condizioni e limiti) rispetto ad altre eventuali polizze stipulate dal Contraente/Assicurato.

## MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

### Art.1 MASSIMALI

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

<b>Responsabilità Civile verso Terzi:</b>	€ 20.000.000,00 per ogni sinistro
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro:</b>	€ 20.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 3.000.000,00 per persona lesa

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 20.000.000.

### Art.2 FRANCHIGIA FRONTALE

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata senza l'applicazione di una Franchigia frontale, salvo eventuali diversi scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.

### Art.3 SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La Società, nei limiti dei massimali di cui all' *Art. Massimali*, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i Danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del Danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
<b>Ogni e qualsiasi Danno R.C.T.</b>	Nei limiti dei massimali previsti	250 (frontale)
<b>Ogni e qualsiasi Danno R.C.O.</b>	Nei limiti dei massimali previsti	frontale
<b>Danno biologico nell'ambito R.C.O.</b>	Nei limiti dei massimali previsti	frontale
<b>Danni da incendio</b>	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	frontale
<b>Vibrazioni</b>	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	frontale
<b>Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione lavori</b>	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	frontale
<b>Danni da scavo, posa e reinterro</b>	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	frontale
<b>Danni ai mezzi carico e scarico</b>	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	frontale
<b>Cose in consegna e custodia e danni ai locali e attrezzature di terzi</b>	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	frontale
<b>Danni da furto</b>	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	frontale

<b>Interruzioni e sospensioni di attività di terzi</b>	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scop. 5% minimo € 10.000 massimo € 25.000
<b>Danni da inquinamento accidentale</b>	€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Non prevista
<b>Eventi naturali</b>	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scop. 5% minimo € 10.000 massimo € 25.000
<b>Danni da rimozione o cedimento o franamento del terreno</b>	€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scop. 5% minimo € 10.000 massimo € 25.000
<b>Danni ai veicoli di dipendenti e di terzi</b>	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	frontale
<b>Danni alle condutture ed agli impianti sotterranei</b>	€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	frontale
<b>Responsabilità civile prodotti e smercio</b>	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	frontale
<b>Legge sulla privacy</b>	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	frontale

#### **Art.4 CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio dovuto dalla Contraente viene così calcolato, in conformità con quanto indicato nella corrispondente scheda di offerta economica:

<b>Retribuzione annua lorda</b>	<b>Tasso lordo pro-mille</b>	<b>Premio imponibile</b>	<b>imposte</b>	<b>Premio lordo</b>
€ 3.750.000,00	‰	€.....	€.....	€.....

#### **Art.5 RIPARTO DI COASSICURAZIONE**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

<b>Società</b>	<b>Agenzia</b>	<b>Percentuale di ritenzione</b>